

Pubblicato il 21/10/2016

N. 10505/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 06983/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6983 del 2016, proposto da Teodora Minucci e Luca Minucci, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco D'Ottavi C.F. DTTFNC44S22H501P, Federico Cappella C.F. CPPFRC72R03H501O, con domicilio eletto presso Studio Legale Biagetti & Partners in Roma, via Antonio Bertoloni 35;

*contro*

Citta' Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Albanese C.F. LBNGNN65L68B036D, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;

*per l'annullamento*

del diniego tacito dell'istanza di accesso del 28.4.2016 avente ad oggetto gli atti relativi all'esproprio dei propri terreni di ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale;  
Viste le memorie difensive;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di silenzio tacito opposto da Città Metropolitana di Roma a fronte dell'istanza di accesso del 28.4.2016 avente ad oggetto gli atti relativi all'esproprio dei propri terreni.

L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, con nota del 24.6.2016 (depositata in giudizio) ha rappresentato che la procedura è in corso e che per dare seguito all'istanza di accesso si attendeva il piano particellare aggiornato ed il provvedimento autorizzatorio della procedura espropriativo.

In data 18.10.2016, l'Amministrazione ha depositato l'atto di frazionamento delle aree di proprietà Minucci e lo stralcio della planimetria della variante progettuale, rappresentando che essi costituiscono gli unici atti attualmente disponibili.

Preso atto di ciò, alla camera di consiglio del 19.10.2016, la parte ricorrente ha dichiarato che è sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Collegio, alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta la carenza di interesse.

Le spese seguono la soccombenza virtuale, posto che per avere notizia di quanto sopra, la parte ricorrente ha dovuto proporre ricorso giurisdizionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese, competenze ed onorari di difesa, liquidate nella somma di euro 700,00 (settecento/00);
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:


Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Proietti**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonino Savo Amodio**



07/a Anno 2016

143079/16 28 x. 2016

Roma, 26 ottobre 2016

Gent.ma Sig.ra  
AVV. GIOVANNA ALBANESE  
Palazzo Valentini.  
Via IV novembre 119/A  
**ROMA**

Avv. Federico Cappella  
Avv. Ian Carro  
Avv. Gregorio Critelli  
Avv. Giorgio Micheletta  
Avv. Gianluca Rossi  
Avv. Lidia Scantamburlo

Avv. Mascia Fumini

[g.albanese@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:g.albanese@cittametropolitanaroma.gov.it)

Oggetto: **SIGG.RI MINUCCI GIOVANNI BATTISTA E FABI SANTA / CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**T.A.R. per il Lazio – Ric.n.6983/16**

Gentile Collega,

come saprai, con la sentenza n.10505/2016 il T.A.R. per il Lazio, preso atto degli sviluppi della vicenda ha dichiarato il ricorso dei Signori Minucci improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, condannando la Città Metropolitana di Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge per spese generali. C.P.A. e I.V.A., per un totale di € 1.021,38.

A detta somma si aggiunge l'importo del contributo unificato versato per € 300,00, come da ricevuta che accludiamo in copia.

L'importo complessivamente dovuto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ascende così a € 1.321,38.

Al fine di evitare inutili attività di recupero forzoso, vorrai invitare l'Amministrazione all'adempimento spontaneo con l'accredito del richiamato importo di € 1.321,38 sul c/c intestato ai Signori Minucci Giovanni Battista e Fabi Santa per i quali i Signori Teodora e Luca Minucci hanno agito in veste di procuratori

L'IBAN per l'accredito è IT 20 H 08964 21900 000000974128 – presso la Banca di Credito Cooperativo San Barnaba di Marino – Società Cooperativa.

Con i migliori saluti.

Avv. Francesco D'Ottavio

Avv. Federico Cappella

